

AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO

Ricorso

proposto dalla dott.ssa **Luana Veronica WRZY**, c.f. WRZ LVR 80D49 C351J, nata a Catania il 9/4/1980, ivi residente in via Galermo n. 206, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato, dall'avv. Dario Sammartino (c.f. SMM DRA 63E13 C351Y) ed elettivamente domiciliata in Catania via Teocrito n. 48 (per le comunicazioni si indicano i seguenti: fax 095/8361099; pec: dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it)

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore
- l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia-Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Catania, in persona del Dirigente pro tempore

* * * *

La ricorrente è un'insegnante abilitata per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Essa era inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Catania, relative ad entrambi gli insegnamenti, dal 2000 fino a quelle valedoli per l'anno scolastico 2010/2011.

Nella graduatoria per la scuola dell'infanzia le erano stati attribuiti 19 punti; in quella della scuola primaria 17.

Si depositano gli estratti delle menzionate graduatorie (docc. 1 e 2).

Tali graduatorie sono soggette ad aggiornamento periodico, in



modo da incrementare il punteggio dei graduati secondo i titoli maturati nel frattempo.

Con decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 furono dettate le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie (doc. 3).

L'art. 1, comma 1, del decreto statui che la *“mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”*.

La ricorrente non presentò la domanda di aggiornamento.

Con decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 sono state dettate le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e fino all'anno scolastico 2016/2017 (doc. 4).

L'art. 9 del decreto ha prescritto la presentazione delle domande di permanenza e di aggiornamento *“esclusivamente con modalità web”*.

La ricorrente si è registrata nel sito dell'Ufficio scolastico territoriale di Catania ma la sua domanda non è stata accettata dal sistema informatico.

Allora l'ha presentata in formato cartaceo (doc. 5).

Con nota prot. n. 6569/E del 2 luglio 2014 l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia-Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Catania ha informato la ricorrente che la sua domanda non sarebbe stata presa in considerazione perché non presentata in modalità web (doc. 6).

Il rifiuto del sistema di accettare la domanda si spiega con



l'impostazione data allo stesso: infatti ha ritenuto che la ricorrente non potesse presentare la domanda di aggiornamento, perché non era inserita nella previgente graduatoria.

A propria volta, l'Amministrazione scolastica ha ritenuto che la ricorrente, non avendo presentato la domanda di aggiornamento ai sensi del citato d.m. n. 44/2011, sia definitivamente decaduta dalle graduatorie ad esaurimento che qui interessano.

Difatti lei non è inserita nella graduatorie permanenti provvisorie per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria relativamente all'ambito territoriale della provincia di Catania, pubblicate il 29 luglio 2014.

In data 2 agosto 2014 la ricorrente ha proposto il rituale reclamo avverso le graduatorie provvisorie (doc. 7), ma esso è stato ignorato, sicché lei non risulta inserite nelle graduatorie definitive pubblicate con decreto del Dirigente dell'Ufficio XII dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia-Ambito territoriale per la provincia di Catania prot. n. 11519 del 25 agosto 2014 (doc. 8).

La ricorrente, invece, ha diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola primaria, relativamente all'ambito territoriale della provincia di Catania, per i seguenti motivi in

Diritto

Ha errato l'Amministrazione scolastica a ritenere che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento da parte della ricorrente, ai sensi del d.m. n. 44/2011, abbia comportato la



definitiva decadenza di lei dalle graduatorie ad esaurimento che qui interessano.

Il fatto della mancata presentazione della domanda, invece, ha comportato soltanto che la ricorrente non dovesse essere inserita nelle graduatorie per il periodo di vigenza; ma non l'ha assolutamente fatto decadere dal diritto di esservi nuovamente inserita.

L'art. 1, comma 1-*bis*, d.l. n. 97/2004, convertito con modificazioni nella l. n. 143/2004, ha così previsto: *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*.

L'art. 1, comma 605, l. n. 296/2006 ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, nel senso cioè che non sarebbero più stati ammessi nuovi inserimenti di docenti che fin lì non erano stati inseriti. (Lo scopo era quello di promuovere le assunzioni mediante concorsi pubblici, e nel frattempo smaltire gli insegnanti già inseriti nelle graduatorie fino all'anno scolastico 2007/2008, mediante le assunzioni.)



Più precisamente, così ha disposto il citato comma 605 nella prima parte: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 giugno 2004, n. 143](#), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione (...)”*.

A differenza di quanto ritenuto dal Ministero allorché adottò il citato art. 1, comma 1, d.m. n. 44/2011, la trasformazione delle graduatorie da permanenti in esaurimento non ha affatto comportato l’abrogazione dell’art. 1, comma 1-*bis*, d.l. n. 97/2004 nella parte in cui ha previsto la facoltà di reinserimento.

Sul punto ormai la giurisprudenza è ferma: si possono citare, tra le altre, le sentenze dei Tribunali di Pistoia 27/3/2014 e di Matera n. 1182/2012 (doc. 9).

Si riporta una parte della motivazione della più recente sentenza, quella del Tribunale di Pistoia: *“Ad avviso del giudicante l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell’insegnante che aveva omissso di presentare la domanda di permanenza.*

Invero, la circostanza che la medesima norma [art. 1, comma 605, l. n. 296/2006] faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di



abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati.

Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria; anche perché l'art. 1, comma 1 bis, dalla L. n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento /L. n. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento”.

Quanto alla più volte citata previsione dell'art. 1, comma 1, d.m. n. 44/2011, il Tribunale di Matera ha osservato: *“Ma la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.*

In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza (“cancellazione definitiva dalle graduatorie”) entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito” (sentenza n. 1182 del 3/12/2012).

L'art. 1, comma 1. d.m. n. 44/2011 è dunque illegittimo nella parte in cui ha previsto la definitiva cancellazione dalle graduatorie permanenti di coloro che, già inseriti, non abbiano chiesto la



permanenza e l'aggiornamento.

Si chiede che tale disposizione sia disapplicata, ove il Decidente la ritenga impeditiva della piena esplicazione del diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie in discorso, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

Lo stesso è a dirsi dell'art. 1, comma 1, d.m. n. 235/2014 nella parte in cui individua i destinatari nel personale docente "inserito a pieno titolo o con riserva" nelle "graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia", se inteso nel senso di limitare l'ammissione a coloro che vi siano attualmente inseriti.

Infine, si chiede anche l'annullamento e/o la disapplicazione del citato decreto del Dirigente dell'Ufficio XII dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia-Ambito territoriale per la provincia di Catania prot. n. 11519 del 25 agosto 2014, nella parte in cui le graduatorie che qui interessano, approvate mediante esso, non contemplano la ricorrente con i punteggi sopra indicati.

* * * *

Istanza per la determinazione del modo di notifica.

Il contraddittorio relativo al presente giudizio va esteso a tutti i soggetti che attualmente sono inseriti nelle graduatorie permanenti per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria relativamente all'ambito territoriale della provincia di Catania, pubblicate con il citato decreto del 25 agosto 2014, in posizione tale da essere scavalcati dalla ricorrente, quando vi sarà inserita con il punteggio a suo tempo maturato, cioè i 19 punti per la graduatoria di scuola



dell'infanzia ed i 17 di quella per la primaria, con cui era stata inserita nelle graduatorie vevoli sino all'anno scolastico 2009/2010.

Si tratta di alcune migliaia di persone, quindi la notifica ordinaria è d'impossibile effettuazione.

D'altra parte la tecnologia offre la possibilità di raggiungere con maggiore efficacia i possibili controinteressati, rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami. Ci si riferisce alla pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza che la dispone sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o anche a quello dell'Ufficio XII-Ambito territoriale della provincia di Catania.

I possibili interessati potranno accedere alquanto più facilmente ai siti, che non consultando la Gazzetta Ufficiale: infatti è ormai acquisito da tutti gli interessati l'uso sistematico e periodico del web per l'acquisizione di notizie di loro interesse, mentre di fatto nessuno leggerà mai la Gazzetta Ufficiale.

Si chiede, dunque, che codesto Tribunale voglia autorizzare la chiamata in causa dei soggetti privati controinteressati mediante le pubblicazioni sui siti sopra indicati, omettendo comunque in qualsiasi avviso l'indicazione nominativa dei controinteressati.

* * * *

Tutto ciò premesso la dott.ssa Luana Veronica Wrzy, come sopra rappresentata e difesa,

chiede



che il Tribunale adito – previamente autorizzata la notifica nel modo richiesto e comunque ritenuto opportuni e fissata l’udienza di comparizione *ex art.* 415 c.p.c. – accolga il presente ricorso e per l’effetto:

I) accerti e dichiari il diritto della ricorrente ad essere inserita con il punteggio di 19,00 punti nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e di 17 punti in quella per la scuola primaria, valevoli dall’anno scolastico 2014/2015, entrambe relative all’ambito territoriale della provincia di Catania, pubblicate con decreto del Dirigente dell’Ufficio XII prot. n. 11519 del 25 agosto 2014, eventualmente annullando tale decreto e le graduatorie sopra indicate, nella parte in cui non comprendono la ricorrente;

II) condanni il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia-Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Catania, ad inserire la ricorrente in dette graduatorie con i punteggi sopra indicati in riferimento rispettivamente a quella della scuola dell’infanzia ed a quella della scuola primaria;

III) condanni il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia-Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Catania al pagamento di spese e compensi di giudizio.

Si depositano in copia i seguenti documenti: 1) estratto della graduatoria per la scuola dell’infanzia, provincia di Catania, per l’anno scolastico 2009/2010; 2) estratto della graduatoria per la



scuola primaria, provincia di Catania, per l'anno scolastico 2009/2010; 3) d.m. n. 44/2011; 4) d.m. n. 235/2014; 5) domanda di inserimento; 6) nota prot. n. 6569/E del 2/7/2014; 7) reclamo presentato con racc. a.r. del 2/8/2014; 8) decreto prot. n. 11519 del 25/8/2014; 9) precedenti di giurisprudenza; 10) scansione del contributo unificato.

La controversia introdotta dal presente atto è di valore indeterminabile ed è quindi dovuto un contributo in misura dimezzata di euro 259,00.

Catania, 14 ottobre 2014

avv. Dario Sammartino

